# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA -

N. 987

# DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di grazia e giustizia (BIONDI)

di concerto col Ministro dell'interno (MARONI)

col Ministro del bilancio e della programmazione economica (PAGLIARINI)

e col Ministro del tesoro (DINI)

(V. Stampato Camera n. 1242)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 1994

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 12 ottobre 1994

Disposizioni in materia di usura

#### **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

1. L'articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 644. - (Usura). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di una persona, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sè o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o profitti usurari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura ad una persona in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sè o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualunque titolo e delle spese, escluse quelle per imposte o tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo ed al secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

- 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria;
- 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
- 3) se gli interessi o i profitti usurari sono di valore superiore a otto volte il tasso di sconto della Banca d'Italia;
- 4) se il colpevole ha agito approfittando dello stato di bisogno di una persona;
- 5) se il reato è consumato in danno di chi svolge attività imprenditoriale, artigianale, professionale o similare;

6) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

È sempre disposto il sequestro a norma dell'articolo 316 del codice di procedura penale di beni mobili o immobili dell'imputato o a lui dovuti per un valore pari alle somme costituenti il prodotto o il profitto del reato. Di tali beni, nonchè dei beni corrispondenti all'eventuale maggiore valore degli interessi o altri profitti usurari, nei casi di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca a norma dell'articolo 240. Sono fatti salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. La condanna importa le pene accessorie previste dagli articoli 30, 32-bis e 36».

- 2. L'articolo 644-bis del codice penale è abrogato.
- 3. Il secondo comma dell'articolo 1815 del codice civile è abrogato.

#### Art. 2.

1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 501.

#### Art. 3.

1. Nell'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: «640-bis,» è inserita la seguente: «644,».

#### Art. 4.

1. Nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale, dopo

le parole: «reati di ingiuria, minaccia,» è inserita la seguente: «usura,».

2. Nel comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, le parole: «dei delitti di cui agli articoli 629, 648-bis e 648-ter del codice penale,» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale,».

## Art. 5.

- 1. Nel comma 1 dell'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, le parole: «ovvero ai soggetti indicati nel numero 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando.» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando.».
- 2. All'articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 24 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) nel comma 1, le parole: «ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter del codice penale,» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti indicati nel comma 2,»;
- b) nel comma 2, le parole: «persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter del codice

penale,» sono sostituite dalle seguenti: «persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale,».

#### Art. 6.

- 1. È istituito presso le tesorerie provinciali dello Stato il «Fondo per contributi in conto interessi destinato ad agevolare i mutui in favore delle persone offese dal reato di usura».
- 2. Il funzionamento del Fondo di cui al comma 1 e i presupposti e le procedure per l'erogazione dei contributi sono disciplinati con legge successiva.

	,	